



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## Stagione Sportiva 2024/2025

### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

#### **Comunicato Ufficiale N.47/TFT del 23/06/2025**

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli il 23/06/2025  
ha adottato i seguenti:

#### **DISPOSITIVI**

**Fasc.083**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. G. Ciappa; Avv. E. Ferraro; Dott. G. DeVincentiis.**

**prot. 30633/733 pfi 24-25/PM/mf del 17/06/2025**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

- **il sig. Nicola Varrella**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Polisportiva Apollosa: a) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso apposto la firma non veridica del calciatore sig. Omar Jammeh nel modulo di richiesta di tesseramento n. DL14317950 del 14.8.2024 e nel modulo di richiesta di tesseramento n. DL15135216 del 6.1.2025, entrambi per la società dallo stesso rappresentata e per la stagione sportiva 2024 - 2025; b) della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 94, comma 1, delle NOIF per avere lo stesso apposto la firma non veridica del calciatore sig. Omar Jammeh in calce alla dichiarazione del 14.8.2024 di prestazione di natura volontaria in favore della società dallo stesso rappresentata, avente validità per la stagione sportiva 2024 – 2025;

- **la società ASD Polisportiva Apollosa** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Nicola Varrella, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per il sig. Nicola Varrella,, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi nove (9) di inibizione; per la società ASD Polisportiva Apollosa € 1.000,00 (mille,00) di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 23.06.2025**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.079**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. G. Ciappa; Avv. E. Ferraro; Dott. G. DeVincentiis.**

**Prot. 28838/630 pfi24-25 PM/fl del 29/05/2025**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

- il sig. **Juan Andres Dellacasa Guerra**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Buccino Volcei: - della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Buccino Volcei – Rossoblu Castel S. Giorgio disputata l'11.1.2025 e valevole per il girone B del campionato di Eccellenza, sebbene non iscritto nella distinta gara, fatto ingresso sul terreno di gioco ed aver stratonato con forza il direttore di gara afferrandolo per il colletto della divisa e proferendo al suo indirizzo le seguenti testuali espressioni: *“vieni qua che ti riempio di botte”* e *“testa di cazzo”*;

- la società **A.S.D. Buccino Volcei** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per: il sig. Juan Andres Dellacasa Guerra, all'epoca dei fatti calciatore della società, la sanzione di mesi 8 (otto) di squalifica; per la società A.S.D. Buccino Volcei la inammissibilità del deferimento, per essere già stata sanzionata per le violazioni commesse dal calciatore e a titolo di responsabilità oggettiva (C.U. n.70 del 13/01/2025).**

**Così deciso in Napoli, in data 23.06.2025**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.081**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. G. Ciappa; Avv. E. Ferraro; Dott. G. DeVincentiis.**

**Prot. 25679/117 pfi23-24 PM/fl del 23/04/2025 (Eccellenza)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Iginio Serrapede**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Agropoli: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94<sup>ter</sup>, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle rispettive pronunce, al calciatore sig. Andrea Sannia la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 204-2024/25 dell'11.3.2025, comunicato alla società Agropoli a mezzo pec in pari data, ed al calciatore sig. Davide Ragone la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 219-2024/25 del 17.3.2025, comunicato alla società Agropoli a mezzo pec del 18.3.2025;

**la società Agropoli** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Iginio Serrapede, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

ritiene di applicare per: il sig. Iginio Serrapede, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; per la società Agropoli la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 ed € 700,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 23.06.2025

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.082

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. G. Ciappa; Avv. E. Ferraro; Dott. G. DeVincentiis.**

**prot. 33391/716 pfi 24-25/PM/ag del 16/06/2025**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1.- il sig. **Gianluca Festa**, all'epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cantera Napoli: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nei giorni antecedenti la gara Cantera Napoli – Soccer Dream Palma C del 29.1.2025 valevole per il campionato regionale Juniores Under 17 Elite, rivolto al sig. Antonio Peluso, dirigente tesserato per la A.S.D. Soccer Dream Palma C, nel corso di una telefonata le seguenti testuali espressioni: “.....Omissis.....” e “t’aggia accompagnà a Boscoreale”;

b) della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per i giorni 9.4.2025 ed 11.4.2025, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

2.- la sig.ra **Lucia Porciello**, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cantera Napoli: della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentata, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltata sebbene ritualmente convocata per i giorni 9.4.2025 ed 11.4.2025, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

3.- la società **A.S.D. Cantera Napoli** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Lucia Porciello e Gianluca Festa, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

ritiene di applicare per: la sig.ra Lucia Porciello, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Gianluca Festa, all'epoca dei fatti Vice Presidente della società, la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; per la società A.S.D. Cantera Napoli € 500,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 23.06.2025

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.**

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

**Pubblicato in Napoli, li 23 Giugno 2025**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**